

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA DI
COMUNITA' DI LEVERANO
S.P.A. -
IMPRESA SOCIALE, IN SIGLA
COOPERATIVA
DI COMUNITA'
LEVERANO IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEVERANO LE VIA GIROLAMO
MARCIANO 17

Numero REA: LE - 336850

Codice fiscale: 05027430759

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 21.358 di raccolta del 29 - 06 - 2021

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1) DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "**Società Cooperativa di Comunità di Leverano S.p.A. - Impresa sociale**", in sigla "Cooperativa di Comunità Leverano Impresa sociale".

ART. 2) SEDE

2.1. La società ha sede legale in Leverano (LE), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi su tutto il territorio nazionale e all'estero.

ART. 3) DURATA

3.1. La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilasettanta e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4) NORME APPLICABILI

4.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile e, per quanto non previsto da detto Titolo e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano altresì le norme di cui alla Legge Regione Puglia n.23 del 20 maggio 2014 "Disciplina delle Cooperative di comunità", e sue successive proroghe e/o modifiche.

4.2. Per lo scambio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da parte dei soci si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 5) SCOPI

5.1.1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge della Regione Puglia n. 23 dell'8 luglio 2014 la cooperativa si propone di valorizzare le competenze della popolazione residente nel Comune di Leverano, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale".

A tale scopo la cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici.

5.1.2. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci o vendendo beni diretti o indiretti anche a non soci nonché prestare servizi nei confronti di soci e di terzi.

5.2.1. Lo scopo che si prefiggono i soci consumatori di beni e i soci utenti di servizi è quello di reperire beni e servizi alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato, anche mediante la promozione, l'organizzazione e gestione di gruppi di acquisto.

5.2.2. Lo scopo che i soci operatori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa per la propria crescita economica, sociale e professionale nonché lo sviluppo e la crescita dell'intera Comunità leveranese secondo gli scopi propri che la Cooperativa si prefigge.

5.2.3. Ai fini del raggiungimento dello specifico scambio mutualistico di lavoro, così come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, il tutto da esplicitarsi al momento della prestazione lavorativa con delibera del Consiglio di Amministrazione. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia nonché degli statuti sociali e dei regolamenti.

5.2.4. È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.

5.3. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue con sede in Roma, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

5.4. La cooperativa è retta e disciplinata dalla mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

6.1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs 112/2017:

A) la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 nonché tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità, nonché agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e ss.mm.ii. ed interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nei limiti di legge, tra cui a titolo meramente esemplificativo:

- all'esecuzione e realizzazione di attività agricole, compresa la vendita e la coltivazione, conservazione, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della terra, agricoli e dell'allevamento;

- gestione e coltivazione di terre incolte e dei beni sequestrati, orti sociali, aree di verde pubblico;

- alla predisposizione di progetti finalizzati all'incentivazione, promozione e salvaguardia dell'uso civico;

- alla realizzazione e gestione di progetti ed iniziative finalizzate alla fruibilità dinamica e turistica della campagna (terra didattica, escursioni, sentieristica, trekking, aree attrezzate, parchi ed attrazioni naturalistiche);

- alla promozione di attività di ricerca, sperimentazione, produzione e studio di varietà agricole autoctone, innovative e richieste dal mercato;

L'esercizio delle attività di cui alla presente lettera è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge ed al rispetto della normativa applicabile in materia.

B) L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, tra cui a titolo meramente esemplificativo:

- la gestione dei servizi di accoglienza per gli ospiti ed i visitatori; la gestione di uffici di informazioni turistica, accoglienza e accessibilità per turisti disabili;

- la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate;

- la gestione di rifugi, punti ristoro, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed and breakfast e strutture di piccola ricettività;

- la gestione di musei, ecomusei, biblioteche, centri documentazione, centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, ludoteche, palestre, ecc.;

- l'organizzazione, realizzazione e gestione di eventi di promozione locale, come spettacoli, sagre, simposi commerciali, manifestazioni culturali, ludiche ed artistiche;

-la gestione di attività complementari all'ospitalità quali il transfert turistico, l'organizzazione di attività per gli ospiti, servizi di baby sitting, dog sitting, ecc;

-l'assistenza socio-sanitaria per turisti;

-attività di coordinamento e accoglienza turisti in supporto agli operatori turistici del territorio, con relativi servizi connessi;

- la gestione e il coordinamento delle attività integrate di comunicazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e gestione di siti web, di campagne promozionali sui social media, di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valorizzazione di materiali e supporti promo-pubblicitari (anche web) tipo: brochure, volantini, scenografie per allestimenti, promozioni con newsletter (notiziario) e su organi di informazione.

Lo svolgimento effettivo delle attività di cui alla presente lettera potrà essere eseguito dalla società solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti di competenza tecnica ed onorabilità richiesti dalle vigenti leggi per l'esercizio concreto delle attività stesse e potrà essere svolto esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza delle normative regionali esistenti nell'ambito territoriale in cui la società, di volta in volta, la società si trovi ad operare.

C) interventi e prestazioni sanitarie nonché prestazioni socio- sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001 e ss.mm.ii. e la gestione e promozione di attività di assistenza socio-sanitaria ed educativa quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

b) attività e servizi di assistenza domiciliare;

c) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati ovvero all'interno di unità ospedaliere;

d) gestione di centri di riabilitazione;

e) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

D) attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa nonché formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale e organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale, tra cui a titolo meramente esemplificativo:

- gestione di attività educative e socioeducative a partire dalla prima infanzia; centri educativi e di sostegno allo studio; servizi di orientamento e sostegno alla formazione e al lavoro anche mediante la gestione di istituti formativi privati; gestire la promozione, l'educazione, la formazione (professionale e non) e l'aggiornamento didattico delle discipline artistiche con la istituzione e la gestione di scuole e di corsi di formazione professionale e perfezionamento teatrale e con la organizzazione di conferenze, lezioni, seminari, stages, laboratori su tutto quanto è materia di spettacolo promuovendo e favorendo la collaborazione con l'Università, con le istituzioni scolastiche e con gli organismi culturali pubblici e privati, italiani e stranieri; organizzazione attività di animazione culturale, di espressione artistica; l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, la produzione, la cura, la ricerca e la progettazione delle stesse; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; formazione extra-scolastica; gestione di servizi scolastici e di servizio apertura prima e dopo scuola;

- attività di formazione, ricerca, sviluppo, assistenza e prevenzione; attività culturali e ricreative di interesse sociale;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- assistenza ed accompagnamento di persone bisognose, trasporto portatori di handicap e gestione di servizi e attività di laboratorio a supporto di istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, musei, scuole, gallerie, cinema, teatri,

case di riposo, ospedali e case di cura, etc.;

- collaborazione scolastica, assistenza alunni in scuola e sui mezzi di trasporto, trasporto con scuola-bus;

- attività di gestione dei servizi mensa presso aziende pubbliche o private, a domicilio o in centri appositamente attrezzati per la ristorazione collettiva;

- promozione e organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie, nonché di tutti i cittadini residenti e domiciliati nell'area di interesse della cooperativa bisognosi di assistenza e di intervento.

E) attività sportive dilettantistiche di particolare interesse sociale;

F) attività di commercio equo e solidale, nei limiti di legge;

G) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

H) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri Enti del Terzo settore.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

6.2. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6.3. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6.4. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

6.5. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

6.6. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

6.7. Nella gestione della cooperativa, è facoltà del Consiglio di Amministrazione individuare attività e ambiti operativi finalizzati a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

6.8. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice civile.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

ART. 7) REQUISITI DEI SOCI

7.1. I soci che realizzano con la cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici di cui al precedente articolo, ossia i soci utenti, consumatori e lavoratori, formano la categoria dei soci cooperatori.

7.2. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge nazionale e dalla legge Regione Puglia n. 23/2014, ai fini dell'iscrizione nel relativo Albo regionale.

Nel caso in cui il numero dei soci dovesse successivamente scendere al di sotto del prescritto numero di soci, dovrà procedersi all'integrazione del detto numero pena la cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative di comunità.

7.3. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

7.4. Il socio lavoratore, in particolare, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in conformità con il presente statuto e l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

7.5. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

7.6. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

7.7. Non possono essere ammessi come soci coloro che prestano attività di volontariato ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 112/2017.

7.8. Possono essere soci le persone fisiche che abbiano comunque interesse ad usufruire dei servizi resi dalla Cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino stabilmente nel Comune di Leverano o abbiano legami di parentela in linea retta con i soggetti di cui innanzi.

Possono essere, altresì, soci della Cooperativa le persone giuridiche, associazioni, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società che abbiano la propria sede ovvero svolgano la propria attività stabilmente nel Comune di Leverano.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e alla effettiva partecipazione del socio alle attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

A tal fine il Consiglio di amministrazione valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI

8.1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza e professione;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al

fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

8.2. In caso di richiesta di ammissione a socio lavoratore, la domanda dovrà, altresì, contenere l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

8.3. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto, la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate e il proprio interesse all'ammissione del richiedente, delibera sulla domanda di ammissione a soci, stabilendone modalità e termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

8.4. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

8.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

8.6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8.7. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9.1. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni, che sono sempre nominative.

9.2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

9.3. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

9.4. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni a soggetto cessionario che abbia i requisiti, con le modalità, di cui al precedente art. 7. La cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci il cessionario che abbia i requisiti per divenire socio.

9.5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Competente Tribunale.

9.6. In nessun caso e a nessun titolo è consentito il frazionamento in più partecipazioni del pacchetto azionario detenuto dal singolo socio.

ART. 10) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

10.1. Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 25 (venticinque)% all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

10.2. I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

10.3. I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, possono prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

11.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, o in caso di persona giuridica, per scioglimento o liquidazione, per recesso, per esclusione, per fallimento e per ogni procedura concorsuale.

ART. 12) RECESSO

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio cooperatore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

12.4. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.5. In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto, esclusivamente per i soci con scambio mutualistico diverso da quello di lavoro, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13) ESCLUSIONE

13.1. L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
- 4) per inadempimento contrattuale o contenzioso legale nei confronti della società;
- 5) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 6) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità in relazione ai requisiti di ammissione;
- 8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.
- 10) venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- 11) per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica.

13.2. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

13.3. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

13.4. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

13.5. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

14.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte.

14.2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

14.3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

14.4. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

15.1. In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

15.2. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Entro il termine di sei mesi dal decesso del socio, gli eredi possono convenire di trasferire le azioni del de cuius ad uno degli eredi o aventi causa, se in possesso dei requisiti innanzi previsti. In quest'ultimo caso si applicano le regole di cui al precedente art. 9.

ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

16.1. I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

16.2. Le azioni per le quali non venga chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA

17.1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori di cui alla l. n. 142 del 2001 è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

17.2. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

17.3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

17.4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

17.5. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

17.6. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

17.7. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà

deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

17.8. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

17.9. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della Cooperativa non può essere superiore al rapporto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Del rispetto di tale parametro la Cooperativa darà conto nel proprio bilancio sociale.

TITOLO IV **FINANZIATORI**

ART. 18) SOCI SOVVENTORI

18.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 l. n. 59 del 1992.

18.2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

18.3. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 19) CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

19.1. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 6 del presente statuto.

19.2. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

19.3. Il valore di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque) e non potrà sottoscrivere meno di 40 (quaranta) azioni.

ART. 20) ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

20.1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori, ovvero non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs 112/2017;

20.2. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

20.3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

20.4. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 21) DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

21.1. Ciascun socio sovventore potrà esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

21.2. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, cod. civ.

21.3. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

21.4. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

21.5. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.6. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

ART. 22) OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

22.1. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

22.2. I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza delle disposizioni di legge, dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

23.1. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà a indicarne altro gradito. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

ART. 24) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

24.1. Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 ss. cod. civ..

24.2. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.

24.3. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

ART. 25) POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

25.1. Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 l. n. 59 del 1992 e dall'articolo 6 del presente statuto.

25.2. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

25.3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

25.4. Il valore di ciascuna azione è di Euro 100 (cento).

25.5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

25.6. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

25.7. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

25.8. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

25.9. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

ART. 26) PATRIMONIO SOCIALE

26.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque), nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 6 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 1000 (mille);
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.

26.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate ed aumentate per rivalutazione e ritorno.

26.3. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ..

26.4. Ai sensi dell'articolo 2514 C.C., essendo la Cooperativa a mutualità prevalente, vengono previsti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 27) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

27.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

27.3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

27.4. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

27.5. Gli amministratori redigono anche il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017.

27.6. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione

del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

27.7.1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

27.7.2. Per i soci lavoratori di cui alla l. n. 142 del 2001, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in base ai parametri di incidenza riferiti all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed al livello di inquadramento contrattuale. Il ristorno potrà essere erogato mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5, l. n. 59 del 1992.

27.7.3. Per i soci cooperatori non lavoratori con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 cod. civ., ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

27.7.4 In ogni caso, il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori e i soci utenti proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che ne stabiliscono i parametri di riferimento.

ART. 28) DESTINAZIONE DELL'UTILE

28.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs 112/2017:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, ai sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

28.2. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni del precedente comma 1, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

28.3. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29) ORGANI SOCIALI

29.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il sindaco o il collegio sindacale;
- a) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I **ASSEMBLEA**

ART. 30) CONVOCAZIONE

30.1. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

30.2. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio della provincia di Lecce) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione su quotidiano locale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci oppure posta elettronica spedita all'indirizzo comunicato dal socio e risultante dal libro soci, telefax inviato al numero comunicato dal socio e risultante dal libro soci) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

30.3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

30.4. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

30.5. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

30.6. L'assemblea, in ogni caso, sia essa ordinaria o straordinaria, può essere convocata, con le modalità contenute nel presente articolo, in videoconferenza, con mezzi idonei a garantire il normale svolgimento delle attività assembleari e i relativi diritti dei soci e degli organi sociali.

ART. 31) ASSEMBLEA ORDINARIA

31.1. L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione (e destina gli utili) e il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti l'organo amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale tenendo conto rigorosamente dei limiti dell'art.3 comma 2 lettera a) del d.lgs 112/2017;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; i compensi sono erogati tenendo conto dei limiti di cui all'art.3 comma 2 lett.a) del d.lgs 112/2017;
- 5) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico per la revisione legale dei conti;
- 6) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del precedente articolo 27
- 7) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisore legale dei conti e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 8) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis cod. civ., se nominato;

- 9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- 11) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 12) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa e delibera altresì la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 13) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- 14) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci se nominati e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis;
- 15) approva i regolamenti previsti dal presente statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2521 del codice civile;
- 16) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
- 17) approva annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.
- 31.2. L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

ART. 32) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

32.1. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- b) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
- c) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 33) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

33.1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è presente o rappresentata almeno la metà dei voti spettanti ai soci. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati oltre un terzo dei voti spettanti ai soci e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto intervenuti in assemblea.

Sono fatte salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano maggioranze diverse.

33.2. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

33.3. Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34) INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

34.1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

34.2. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

34.3. Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

34.4. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

34.5. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

34.6. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio persona fisica, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta da presentare e consegnare in sede assembleare.

Ciascun socio persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.

Le predette deleghe devono essere autenticate nella firma dal Presidente o da suoi delegati.

34.8. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 35) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

35.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

35.2. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere anche un non socio.

35.3. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

35.4. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 36) ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

36.1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

36.2. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

36.3. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

36.4. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37) NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

37.1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

L'intero consiglio di amministrazione deve essere composto da soci cooperatori.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora

la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del d.lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

37.2. Gli amministratori nominati restano in carica per un periodo pari a tre esercizi sociali. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

37.3. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2017.

37.4. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 cod. civ., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

37.7. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

37.8. Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

37.9. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38) COMPETENZA E RIUNIONI

38.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto.

38.2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo degli amministratori.

38.3. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è fatta con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento (raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o email, così come indicata nel libro soci, telefax) con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

38.4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

38.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, la proposta si intende rigettata.

38.6. Le votazioni sono palesi.

38.7. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

38.8. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

38.9. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale (se nominato), dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

38.10. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

38.11. Il consiglio di amministrazione, in ogni caso, può essere convocato, anche parzialmente, in videoconferenza, mediante gli strumenti idonei a garantire lo svolgimento delle medesime nonché l'esercizio delle prerogative e delle determinazioni dei propri componenti.

ART. 39) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

39.1. Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

39.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40) PRESIDENTE

40.1. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

40.2. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

40.3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.4. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

40.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

SINDACO - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 41) COLLEGIO SINDACALE: NOMINA-COMPOSIZIONE-DURATA

41.1. L'organo di controllo, qualora nominato dall'assemblea o previsto dalla legge, può essere monocratico, con la nomina di un sindaco effettivo ed uno supplente o collegiale (c.d. collegio sindacale) e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

41.2. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

41.3. Laddove la cooperativa persò il requisito della mutualità prevalente ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, la nomina di un sindaco deve essere riservata ad un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

41.4. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

41.5. I sindaci restano in carica per tre esercizi sociali, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci posso essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 42) COMPETENZA E RIUNIONI

42.1. Il sindaco o il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, comma 2, cod. civ.

42.2. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

42.3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

42.4. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

42.5. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

42.6. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs medesimo.

42.7. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

42.8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

42.9. La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 43) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

43.1. La revisione legale dei conti, ove sia obbligatoria, è esercitata da un revisore o da una società di revisione.

43.2. L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

43.3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

43.4. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà

affidare la revisione legale al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

ART. 44) SCIoglimento

44.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

44.2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

44.3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

44.4. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

44.5. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 45) MUTUALITA' PREVALENTE

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile è fatto, comunque, divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve tra i soci cooperatori.
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 46) CLAUSOLA ARBITRALE

46.1. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per il luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.

46.2. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

46.3. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

46.4. La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

46.5. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

46.6. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 47) NORMA FINALE E RINVIO

47.1. Laddove la cooperativa perda i requisiti della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e segg. cc., al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

47.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile e, per quanto non previsto da detto Titolo e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Firmato: **Lecciso Salvatore – dott. Massimo Anglana, Notaio** (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Lecce, Autorizzazione n. 5384 del 21 aprile 1978, 5901 del 19 maggio 2001.